



REGIONE BASILICATA

Allegato A

Disciplinare di attuazione della legge regionale 23 agosto 2022, n.28 *“Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano”* per l'erogazione del Contributo Mensile Gas Regione Basilicata. Criteri e modalità per la concessione di contributi ai cittadini residenti nella Regione Basilicata diretti ad incentivare il risparmio e l'efficientamento energetico mediante erogazione del *“Contributo Mensile Gas Regione Basilicata”* di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 agosto 2022, n.28.

Art. 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Legge regionale 23 agosto 2022, n.28 Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano;
2. Regolamento UE 2022/1369 del 5 agosto 2022 misure volte a ridurre i consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023;
3. DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) e successive integrazioni e modificazioni;
4. DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n.17 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34;
5. Legge 13 agosto 2010 n. 129 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia;
6. Legge 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

7. Legge Statutaria n. 1 del 17 novembre 2016: Approvazione dello Statuto della Regione Basilicata e ss.mm.ii;
8. Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) Allegato alla Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii;
9. Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG) Allegato alla Delibera ARERA 148/2019/R/gas e ss.mm.ii.;
10. Delibera ARERA 850/2017/R/gas Disposizioni in merito all'estensione e all'aggiornamento dei dati contenuti nel registro centrale ufficiale del Sistema Informativo Integrato, con riferimento al settore del gas naturale e ss.mm.ii.;
11. Delibera ARERA 296/2014/R/gas Disposizioni in relazione alle fasi di accreditamento, di primo popolamento ed aggiornamento del registro centrale ufficiale del Sistema informativo integrato, per il settore del gas naturale e ss.mm.ii.;
12. Delibera ARERA 138/04 Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete e ss.mm.ii.

Art. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente disciplinare, si intendono:
 - a. Anno Termico: è il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
 - b. Acquirente Unico S.p.A. (AU) = Soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n.79/99;
 - c. Contributo Mensile Gas Regione Basilicata: agevolazione di cui all'art. 1.1 della legge regionale 23 agosto 2022, n.28 *Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano*, calcolata come descritto all'articolo 4 del presente disciplinare ed espressa in €/mese (di seguito beneficio);
 - d. Cittadini residenti: sono destinatari ed hanno diritto ad usufruire del contributo di cui all'art. 1.1 della legge regionale 23 agosto 2022, n.28 i cittadini residenti o che stabiliscano la propria residenza nella Regione Basilicata, limitatamente al consumo ad uso residenziale domestico

relativo all'immobile di residenza, con esclusione delle utenze (PDR) intestate a cittadini non residenti, 'seconde case' etc. e delle utenze ad uso non residenziale domestico;

- e. Condomini: gli edifici condominiali i cui impianti di riscaldamento centralizzato sono alimentati mediante gas metano da un unico PDR e per i quali il contributo di cui all'art. 1.1 della legge regionale 23 agosto 2022, n.28 è limitato al solo uso residenziale. Il contributo è ridotto in proporzione al consumo dei condomini non residenti nell'immobile condominiale o che utilizzino il Gas metano per uso diverso da quello residenziale domestico;
- f. Efficientamento energetico: si intende la riduzione dei consumi energetici dell'utente basata su diagnosi energetiche; per diagnosi energetica, in conformità all'art. 2, comma 2 lettera b bis), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2005/32/CE), si intende la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, idonea ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici;
- g. Risparmio energetico atteso: si intende la misura percentuale di riduzione dei consumi di Gas metano rispetto all'anno precedente nella misura stabilita all'art. 5 del presente disciplinare. Nei casi di attivazione di nuove utenze residenziali per uso domestico e per le quali non si disponga del dato relativo al consumo effettuato nell'anno precedente, l'obiettivo del risparmio non inferiore alla percentuale individuata ~~con deliberazione della Giunta regionale~~ dovrà essere conseguito nell'anno immediatamente successivo;
- h. PDR: punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o punto di riconsegna (PDR), è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al cliente finale, come definito dall'art. 1 della Delibera ARERA 138/04;
- i. Codice PDR: ogni PDR è identificato univocamente mediante il "Codice identificativo del punto di riconsegna" definito dall'art. 5 della Delibera ARERA 138/04;
- j. Registro Centrale Ufficiale Gas (RCUGAS): è la banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali istituita dall'art. 1 bis della legge 129/10 presso Acquirente Unico SpA; la legge 27/12 ha inoltre previsto che RCUGAS raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di gas; le delibere 296/2014/R/gas e 850/2017/R/gas hanno definito le procedure

di popolamento e aggiornamento del RCUGAS;

- k. Sistema Informativo Integrato (SII): sistema per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali e istituito dall'art. 1 bis della legge 129/10 presso Acquirente Unico SpA;
- l. TIVG: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane.

Art. 3
FINALITÀ

1. Il presente disciplinare reca criteri e modalità per la concessione del beneficio “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata”, relativo alla componente energia del prezzo del gas alle utenze domestiche dei cittadini residenti nella Regione Basilicata, diretto a sostenere l'adozione da parte dei cittadini stessi di misure e comportamenti diretti al risparmio del consumo di gas ed all'efficientamento energetico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 agosto 2022, n.28. Sono oggetto del beneficio, da erogarsi in bolletta, tutte le forniture site sul territorio della Regione Basilicata riferite ad utenze residenziali domestiche, inclusi i condomini.
2. La Regione Basilicata per la gestione del beneficio di cui al presente disciplinare si avvale della società partecipata API-Bas S.p.A.
3. Alla società API-Bas S.p.A., previa stipula di specifica convenzione, è affidata la gestione delle procedure di rimborso alle società venditrici di gas metano fornito alle utenze domestiche dei residenti nella Regione Basilicata per il consumo sostenuto limitatamente all'uso domestico nella prima casa di abitazione, sulla base del preavviso di fattura che sarà trasmesso dalle Società fornitrici all'API-Bas, secondo le modalità definite negli articoli seguenti.

Art. 4
BENEFICIARI

1. Il beneficio “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata” di cui al presente disciplinare è concesso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 agosto 2022, n.28, ai titolari di contratti di fornitura gas ad uso domestico residenti nei Comuni della Regione Basilicata, limitatamente alla prima abitazione, anche se locatari , per il solo uso domestico-
2. Per i Condomini il beneficio sarà calcolato come quota parte del prelievo complessivo, tenendo conto delle sole forniture aventi diritto allo stesso (fornitura gas ad uso domestico per residenti nei Comuni della Regione Basilicata, limitatamente alla prima abitazione, anche se in locazione).

Art. 5

OBIETTIVI DI RISPARMIO ENERGETICO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 agosto 2022, n. 28 e secondo i principi di cui al Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022, l'erogazione del beneficio è condizionata al conseguimento degli obiettivi di risparmio ed efficientamento energetico.
2. I beneficiari del “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata”, per l'anno termico 2024 - 2025 , riceveranno un contributo pari al consumo effettivo.
3. A decorrere dall'anno termico 2025-2026, i beneficiari sono tenuti a conseguire un risparmio di gas non inferiore al 5%, rispetto al consumo effettivo dell'anno termico precedente.
4. L'Ufficio preposto della Regione Basilicata attiverà uno specifico call-center e Sportello di informazione per i cittadini residenti.

Art. 6

INDIVIDUAZIONE DELLE FORNITURE E CONGUAGLI

1. L'elenco delle forniture di gas site sul territorio della Regione Basilicata beneficiarie del "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata" è definito dalla Regione sulla base dei dati necessari, strettamente indispensabili per l'attuazione delle previsioni della legge regionale n. 28/2022, acquisiti da:
 - i. cittadini aventi la residenza in Comuni della Basilicata di cui all'art. 4, con la produzione di apposita autocertificazione da rendere secondo il modello specificamente predisposto e pubblicato su apposito sito internet, da compilare ed inviare a mezzo SPID alla Regione Basilicata secondo le regole del Codice dell'Agenda Digitale (D.lgs.7 marzo 2005 e ss.mm.ii.);
 - ii. ciascuna società venditrice di gas operante sul territorio regionale, con riferimento alle proprie forniture di tipo domestico (contratti family) tramite il seguente flusso di dati entro l'ultimo giorno di ciascun mese relativo ai consumi che saranno oggetto di fatturazione nel mese successivo, termine da ritenersi essenziale:
- a) Flusso UNO (dati da TRADER a REGIONE/APIBAS) con file formato F1_YYYY_MM"
 - I. Numero PDR utenze family e condomini;
 - II. Codice Fiscale o P.IVA se Condomini;
 - III. Codice Beneficiario;
 - IV. . Cognome Beneficiario ovvero denominazione Condominio;
 - V. Nome Beneficiario;
 - VI. . Comune fornitura;
 - VII. Indirizzo Fornitura;
 - VIII. Tipologia fatturazione (mensile/bimestrale/trimestrale);
 - IX. . Tipologia PDR (Domestico/Condominio)
 - X. Periodo di riferimento del contributo (da gg. a gg.)
- b) Per i PDR relativi a condomini le società venditrici dovranno acquisire dai rispettivi amministratori condominiali la dichiarazione relativa ai condomini aventi diritto in quanto residenti, ai fini della esclusione dal contributo dei condomini non residenti e conseguente

proporzionale riduzione del contributo erogato al PDR servente il condominio.

- c) La platea dei beneficiari sarà definita sulla scorta dei confronti tra i dati acquisiti dal flusso UNO e tutte le autocertificazioni inviate dai beneficiari via SPID alla Regione.
- d) La Regione invierà a ciascuna società a mezzo caricamento dei file csv sull'indirizzo ftp assegnato alla singola società il cluster di beneficiari aventi il contratto di fornitura gas con la società di vendita in questione, ai fini del riconoscimento del contributo regionale.
- e) Le società venditrici individueranno i destinatari del contributo tra gli utenti titolari di forniture domestiche e condominiali in base all'articolo 2 del TIVG commi 2.3 a) e 2.3 b) nella propria titolarità. Per i condomini la Regione invierà alle società di vendita con le stesse modalità la percentuale del contributo spettante scaturente dal rapporto tra condomini in possesso dei requisiti di legge per ottenere il beneficio e il numero complessivo dei condomini.

Le società di vendita procederanno quindi al secondo flusso di dati relativo ai beneficiari individuati entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo all'emissione della fattura, termine da ritenersi essenziale:

Flusso DUE (dati da TRADER a REGIONE/APIBAS) da inoltrare, a seguito dell'avvenuta fatturazione con file formato "F2_YYYY_MM"

I. numero PDR:

II. Codice Fiscale o P.IVA per i Condomini

III. Codice Beneficiario:

IV. Cognome o Denominazione del condominio

V. Nome

VI. Totale fattura (al lordo del contributo)

VII. Numero della fattura

VIII. Totale SMC fatturati

IX. Ammontare del Contributo accreditato relativo al periodo di consumo eleggibile al contributo e ad ogni singolo mese di consumo eleggibile al contributo

X. Periodicità di fatturazione indicando:

- o giorno di inizio del contributo ammissibile erogato nella fattura;
- o giorno di fine del contributo erogato ammissibile nella fattura;

XI. Tipologia fatturazione (mensile/bimestrale/trimestrale);

XII. Tipologia PDR (Domestico/Condominio)

XIII. Stato beneficiario (attivo):

- Residente: da popolare con Y (se ha dichiarato di essere residente e quindi avrà diritto all'erogazione del contributo; solo i PDR con Y avranno il contributo erogato in fattura) o N (non residente non avrà il contributo in fattura) ovvero
- Quota Condominio: campo da popolare con la percentuale dei volumi su cui calcolare il contributo (da popolare con valori da 0 a 100); senza questa indicazione, ai condomini non verrà erogato alcun contributo;

XIII. Valore della CMEM relativa al consumo fatturato (imponibile);

f) Le società di vendita trasmetteranno i pdf delle fatture a mezzo caricamento dei file (anche in formato .zip) sull'indirizzo ftp assegnato alla singola società, avendo cura di nominare il file nel seguente modo: Fatture YYYY_MM, predisponendo, altresì, un report con cadenza trimestrale dei consumi rilevati nel periodo di fatturazione eleggibile, espresso in metri cubi ed indicando il tipo di lettura effettuata.

2. Conguaglio annuale –

Le società di vendita sono tenute, nel periodo intercorrente tra il 01/11/2023 e il 31/08/2025, ad effettuare il conguaglio del Contributo gas Regione Basilicata, corrisposto mensilmente, per l'anno termico 2022/2023, all'esito dei dati ricevuti dal distributore con riguardo ai consumi effettivi. Per gli anni termici successivi il termine ultimo per il conguaglio dei consumi effettivi è fissata al 31 agosto successivo alla chiusura dell'anno termico (per l'anno termico 23/24 ad agosto 2025, per l'anno termico 24/25 ad agosto 2026).

Nell'eventualità in cui eccezionalmente, alla scadenza, il dato relativo al consumo effettivo non sia stato fornito dal distributore, le società di vendita produrranno idonea autocertificazione ai sensi dell' articolo 46 del DPR 445/2000, con indicazione delle somme percepite in relazione al consumo effettivo e di quelle percepite in relazione al consumo stimato.

L'anno termico 2022/2023 si intende chiuso alla data del 30/09/23, così come gli anni termici successivi si intendono chiusi al 30 settembre dei rispettivi anni., con i consumi effettivi che il venditore ha ricevuto (dai flussi di misura forniti dal distributore locale secondo la regolazione vigente o tramite autolettura fornita dal beneficiario) entro e non oltre il 31/10.

Per ogni mese:

- verrà calcolato il delta fra consumo effettivo e Consumo Mensile utilizzato per l'erogazione del "Contributo mensile gas Regione Basilicata"
- tale delta verrà valorizzato a CMEM dello stesso mese
- limitatamente al periodo antecedente il 1 luglio 2025 tale importo sarà maggiorato dell'aliquota IVA del mese di riferimento.

Il conguaglio, espresso in €, verrà dunque calcolato secondo la formula:

$$\text{Conguaglio anno termico 22-23} = \sum_m (\text{"Volume effettivo"}_m - \text{"Consumo Mensile"}_{\text{pdr, m}}) * \text{CMEM}_m * (1 + \text{IVA}_{\text{ordinaria m}})$$

Dove:

- m = mese appartenente all'anno termico 2022-2023 per il quale il beneficiario ha beneficiato del "Contributo mensile gas Regione Basilicata"
- $\text{Volume effettivo}_m$ = volume calcolato sulla base delle letture effettive pervenute alla società di vendita entro il 31/10.
- $\text{Consumo Mensile}_{\text{pdr, m}} = \text{CAPDR} * \sum_k \text{P\%PROF}_k$, k utilizzato per l'erogazione del "Contributo mensile gas Regione Basilicata"

Dove:

- k = ogni giorno del mese m
 - $\text{P\%PROF}_k$ = profilo di prelievo standard associato ad ogni pdr da agevolare per ogni giorno k del mese m , individuato ai sensi dell'articolo 5.2 del TISG.
- CMEM_m di cui all'articolo 6 del TIVG, prezzo medio della componente energia (espressa in €/mc) riferita al mese di consumo del mercato di maggior tutela.

Specifiche Flusso di conguaglio annuale:

Flusso UNO (dati da TRADER a REGIONE/APIBAS) da inoltrare, con file formato "F1_YYYY_CA.csv"

- I. numero PDR:
- II. Codice Fiscale o P.IVA per i Condomini
- III. Codice Beneficiario:
- IV. Cognome o Denominazione del condominio
- V. Nome

- VI. Ammontare del Contributo ricalcolato per ottobre 2022 (imponibile + Iva)
- VII. Ammontare del Contributo ricalcolato per novembre 2022 (imponibile + Iva)
- VIII. Ammontare del contributo ricalcolato per dicembre 2022 (imponibile + Iva)
- IX. Ammontare del contributo ricalcolato per gennaio 2023 (imponibile + Iva)
- X. Ammontare del contributo ricalcolato per febbraio 2023 (imponibile + Iva)
- XI. Ammontare del contributo ricalcolato per marzo 2023 (imponibile + Iva)
- XII. Ammontare del contributo ricalcolato per aprile 2023 (imponibile + Iva)
- XIII. Ammontare del contributo ricalcolato per maggio 2023 (imponibile + Iva)
- XIV. Ammontare del contributo ricalcolato per giugno 2023 (imponibile + Iva)
- XV. Ammontare del contributo ricalcolato per luglio 2023 (imponibile + Iva)
- XVI. Ammontare del contributo ricalcolato per agosto 2023 (imponibile + Iva)
- XVII. Ammontare del contributo ricalcolato per settembre 2023 (imponibile + Iva)
- XVIII. Totale dei consumi ricalcolati sulla base delle letture effettive (smc).

Qualora l'utente abbia cambiato la società di vendita precedente nell'anno termico 2022-2023, la società uscente è tenuta ad eseguire un conguaglio del bonus tra il consumo stimato e l'effettivo del proprio periodo di competenza e a contabilizzarlo in una fattura da emettere all'utente secondo le tempistiche previste per il conguaglio a credito/conguaglio a debito di seguito definite.

Le società venditrici dovranno accreditare a partire dalla prima fatturazione utile e secondo la normale periodicità di fatturazione di ogni singolo beneficiario gli importi spettanti per il conguaglio annuale agli utenti aventi diritto e riportarli nell'F2 "F2_YYYY_CA.csv"

2.a) Conguaglio a credito Beneficiario

Le società di vendita sono tenute ad effettuare il conguaglio per l'anno termico 2022-2023 entro il 31 agosto 2025 soltanto per i beneficiari del contributo previsto dalla L.R. 28/2022 per i quali il valore del Consumo Mensile di cui all'art. 7 del Disciplinare è inferiore al consumo effettivo rinvenuto nel medesimo periodo e ad inserirlo nella fatturazione utile secondo la normale periodicità di fatturazione di ogni singolo beneficiario. Dovrà essere utilizzato il Flusso UNO Conguaglio annuale per indicare il perimetro dei clienti oggetto del conguaglio e il Flusso DUE Conguaglio annuale per consuntivare i bonus fatturati.

2.b) Conguaglio a debito Beneficiario

i. Le società di vendita sono tenute ad effettuare il conguaglio delle fatturazioni emesse per l'anno termico 2022-2023 nel periodo intercorrente tra il 01 aprile 2024 e 31 agosto 2025 relativamente ai beneficiari del contributo previsto dalla L.R. 28/2022 per i quali il valore del Consumo Mensile di cui all'art. 7 del Disciplinare è superiore al consumo effettivo rinvenuto nel medesimo periodo. L'importo oggetto di conguaglio potrà essere rateizzato su richiesta del beneficiario del contributo regionale in 10 rate senza interessi. Nei casi di disattivazione della fornitura, di passaggio ad altro venditore, di cessazione della titolarità della fornitura per voltura, l'eventuale debito residuo dovrà essere corrisposto dal beneficiario al venditore nell'ultima fattura emessa.

ii. Verrà utilizzato il Flusso UNO Conguaglio annuale per indicare il perimetro dei beneficiari oggetto del conguaglio e il Flusso DUE Conguaglio annuale per consuntivare i bonus fatturati. L'emissione del documento di rimborso verso Api-Bas/Regione Basilicata riporterà la causale "Storno accollo per conguaglio annuale Bonus Basilicata 22/23" (stessa dicitura per gli anni termici successivi) e avverrà su base mensile, solo dopo l'avvenuto pagamento da parte del Beneficiario.

iii. Qualora le società di vendita non ottemperino all'obbligo di comunicazione di cui al punto iv del presente paragrafo, resteranno a carico delle medesime società tutti gli oneri connessi al recupero del conguaglio, precisando che la previsione riguarda esclusivamente i casi di beneficiari che hanno richiesto ed ottenuto il rimborso del saldo negativo fatturato dalle società venditrici con il criterio del consumo stimato, riferito esclusivamente al contributo gas Regione Basilicata; puntualizzando che l'effettiva restituzione delle somme relative ai conguagli a debito derivanti dal bonus gas è condizione necessaria per poter continuare ad usufruire del contributo regionale.

iv. Le società di vendita comunicheranno alla Regione e ad API-BAS il nominativo del beneficiario debitore per effetto del conguaglio, il n. di PDR, l'importo a conguaglio non restituito e i termini della richiesta; la Regione, per il tramite del soggetto attuatore della misura, sospenderà l'erogazione del Contributo gas Regione Basilicata ai beneficiari che non avranno restituito quanto indebitamente percepito; ad avvenuto saldo dell'importo del conguaglio il Beneficiario potrà nuovamente usufruire del Bonus Gas.

v. E' inapplicabile la prescrizione biennale regolamentata dalla Legge di Bilancio 2018 e ss.mm.ii. nel caso dei beneficiari della misura relativamente ai conguagli a debito cliente, in quanto trattasi di beneficio erogato da Regione Basilicata percepito in misura superiore a

quello spettante sulla base del consumo della materia gas stimato, così come già definito con la nota prot. 34883 del 12 febbraio 2025 del Direttore Generale Ambiente ed Energia indirizzata alle Società di Vendita.

Art. 7

CALCOLO DEL BENEFICIO

1. L'ammontare del beneficio "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata" verrà calcolato mediante l'applicazione di un bonus in fattura sulla base della seguente formula:

Contributo mensile Gas = $VPDR * CMEM_{,m}$

- V PDR = Volume effettivo misurato sul Pdr per ogni mese m. In assenza del dato del consumo effettivo, la società di vendita potrà fatturare il contributo basandosi sul volume stimato, e non appena in possesso del dato effettivo, dovrà procedere al ricalcolo del contributo per le mensilità in stima

- $CMEM_{,m}$ = Componente mensile relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso (come definita dall'art. 6 del TIVG).

Il prezzo della componente $CMEM_{,m}$ è quello pubblicato mensilmente sul sito internet di ARERA, riferito al servizio di tutela della vulnerabilità per il mese di riferimento.

In sede di fatturazione, il corrispettivo di cui sopra sarà applicati ai volumi con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale "P" (PCS) relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il PdR, secondo le disposizioni del TIVG.

Nel caso in cui il PdR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai fini della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile, secondo le disposizioni del TIVG.

In accordo a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 23 agosto 2022 n. 28 "Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano", l'agevolazione non esclude i bonus sociali di cui alle misure per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale previsti dalle norme statali vigenti.

Art. 8

EROGAZIONE DEL BENEFICIO IN BOLLETTA

1. In ogni fattura, la società venditrice eroga il “Contributo Mensile Gas Regione Basilicata”, calcolato come indicato nell’art. 7.
2. L’erogazione del beneficio in fattura da parte della società venditrice per l’anno termico di riferimento:
 - inizia con la fattura contenente i consumi del mese di ottobre o del mese di attivazione qualora successivo;
 - termina con la fattura contenente i consumi del mese di settembre dell’anno successivo oppure con la fattura contenente i consumi fino alla data di cessazione qualora antecedente al mese di fine anno termico;
 - nei casi di disattivazione della fornitura per passaggio ad altro trader o cessazione della titolarità per voltura, il beneficio viene erogato fino alla data di cessazione. Quindi nei casi sopra indicati l’ultima fattura riporterà il contributo fino all’ultimo giorno di permanenza con il trader anche se inframese;
 - la medesima modalità si applica nei casi di attivazione della fornitura per i nuovi clienti che beneficeranno del contributo a partire dal primo giorno di permanenza con il trader anche se inframese.
3. Le società di vendita procederanno ad indicare, in maniera visibile, come voce autonoma separata nella bolletta di sintesi la seguente dicitura in corrispondenza dell’ammontare del contributo erogato: “Contributo Gas Regione Basilicata l.r. n. 28/2022”.

Art. 9

RENDICONTAZIONE E REINTEGRO DEI BENEFICI EROGATI

1. Le società venditrici, decorsi 10 giorni dalla data di invio del Flusso DUE, inviano la fattura ad API-Bas S.p.A., con le seguenti indicazioni:

- Destinatario: API-Bas S.p.A. – Largo Carmelo Azzarà,1 P.I. 02114520766
- Causale: Contributo Mensile Gas Regione Basilicata YYYY-MM
- Elenco dei nominativi e dei corrispondenti importi relativi ai contributi erogati
- IBAN di accredito

unitamente all'inoltro via PEC all'indirizzo: apibas@pec.it della dichiarazione di conto corrente dedicato rilasciata ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010.

Nel medesimo termine, il predetto ufficio comunicherà eventuali non conformità alla società di vendita sul Flusso DUE al fine dell'emissione del corretto documento contabile.

2. API-Bas S.p.A provvede ad erogare, previa rendicontazione, gli importi erogati dalle società venditrici entro i termini ordinari di pagamento della fattura.

3. L'API-Bas S.p.A attiverà uno specifico call-center e Sportello di informazione per le società venditrici di gas sul territorio della Basilicata.

Art. 10

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

1. I beneficiari, come individuati nel precedente articolo 4 potranno presentare l'autocertificazione entro il 31.12. 2025 salvo proroga.

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente disciplinare avrà efficacia dalla data di pubblicazione sul BUR Basilicata della DGR di approvazione dello stesso e potrà essere oggetto di revisione sulla base del monitoraggio e delle osservazioni che saranno elaborate dai competenti uffici regionali e dalla Società API-Bas S.p.A.
2. In sede di revisione ed aggiornamento del presente disciplinare saranno anche regolate eventuali singole casistiche non specificamente previste, oggetto di rilievo da parte degli uffici regionali e dalla Società API-Bas S.p.A.